

L'ausiliario può fare le multe anche fuori le strisce blu se dipendente del comune
Cassazione civile, sez. II, sentenza 27.10.2009 n. 22676 ([Manuela Rinaldi](#))

I c.d. *vigilini* possono sanzionare gli automobilisti "indisciplinati" che parcheggiano in divieto di sosta le proprie autovetture nelle strade pubbliche: i limiti di competenza sono valide solamente per coloro che si trovano alle dipendenze delle società concessionarie e per gli ispettori del trasporto pubblico.

Questo è quanto ha stabilito la Suprema Corte, con la recente sentenza 22676/2009, che è tornata sull'annosa questione delle "competenze dei cd. vigilini" ausiliari del traffico.

I poteri degli ausiliari del traffico: la normativa di riferimento

Per quanto concerne il profilo normativo, va ricordato che la Legge 15 maggio 1977, n. 127 (e la successiva legge 488/1999), art. 17, ha stabilito che i Comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione.

Il legislatore, in base a quanto disposto dalle sopra menzionate normative, in presenza ed in funzione di particolari esigenze di traffico cittadino, tra cui possono comprendersi anche e soprattutto le problematiche connesse alle aree da riservare a parcheggio a pagamento, ha stabilito che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati, i quali abbiano una particolare investitura, da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione "della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi" (cfr. anche sull'argomento Corte cost., [ord. n. 157/2001](#)).

Il legislatore, pertanto, secondo quanto stabilito nelle richiamate discipline, che estendono a soggetti non compresi tra quelli ai quali tali funzioni sono istituzionalmente attribuite, le suddette funzioni, ha pertanto delimitato con rigore il senso di tale attribuzione, precisando come la competenza delegata ai dipendenti della concessionaria siano limitate alle violazioni in materia di sosta dei veicoli commesse nelle aree comunali oggetto di concessione e specificamente destinate al parcheggio, previo pagamento di ticket, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe, se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio stesso.

La vicenda

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha accolto il ricorso di un Comune nei confronti di un automobilista, "colpevole" di aver parcheggiato in divieto di sosta.

In primo grado il giudice aveva annullato la sanzione con la motivazione che *l'ausiliario aveva elevato la contravvenzione in una zona non inclusa nel capitolato per la gestione dei parcheggi comunali, dunque, fuori dal raggio di azione dei c.d. vigilini.*

L'automobilista era riuscito ad ottenere l'annullamento della multa fatta da un ausiliario, in una strada che non era stata data in concessione, come area di parcheggio, ad una società privata.

I giudici di legittimità, però, sono stati di avviso contrario ritenendo che *le funzioni di verifica della sosta possono essere delegate agli ispettori della aziende di trasporto pubblico urbano, ai lavoratori della società concessionaria di un'area destinata a parcheggio e ai dipendenti comunali. Mentre le prime due categorie, chiarisce la Corte, hanno poteri limitati al territorio "assegnato" i dipendenti del Comune possono elevare multe per divieto di sosta in qualsiasi zona.*

I precedenti giurisprudenziali

Le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte come sopra precisato, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell'area oggetto di concessione (ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu)" (Cassazione Civile, sezioni unite, [sentenza del 9 marzo 2009, n. 5621](#)).

Sempre la Corte di cassazione, con sentenza n. 20558/07, (richiamandosi ad una recente pronuncia della stessa Corte *sent. n. 9287/06*), ha stabilito che il potere dell'ausiliario dipendente dalla società concessionaria del parcheggio a pagamento, previsto dall'art. 17 comma 132 della L. 127/1997, non è limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio stesso (ovvero il mancato pagamento della tariffa o il pagamento effettuato in misura inferiore al dovuto, l'intralcio alla sosta degli altri veicoli negli appositi spazi e così via), ma è esteso anche alla prevenzione ed al rilievo di *tutte le infrazioni* ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della concessione, in relazione al fatto che nella suddetta zona la sosta deve ritenersi consentita esclusivamente negli spazi concessi e previo pagamento della tariffa stabilita; pertanto ogni infrazione alle norme sulla sosta in tali zone può essere rilevata dagli ausiliari dipendenti della *società concessionaria*, essendo quest'ultima direttamente interessata, nell'ambito territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa medesima.

(Altalex, 9 novembre 2009. Nota di [Manuela Rinaldi](#))

| [ausiliario](#) | [multa](#) | [dipendente del comune](#) | [Manuela Rinaldi](#) |

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 8 luglio - 27 ottobre 2009, n. 22676

(Presidente Schettino - Relatore Oddo)

Svolgimento del processo

Con sentenza del 29 dicembre 2003, il Giudice di pace di Civitavecchia accolse l'opposizione proposta da M. M. avverso il verbale del 24 febbraio 2003, con il quale la polizia municipale di Civitavecchia aveva contestato al M. la violazione dell'art. 7, 1° co., C.d.S., per avere lasciato in sosta un veicolo nella locale via Traiana, nonostante il divieto imposto dalla segnaletica, ed annullò il verbale.

Premesso che la violazione era stata accertata da un dipendente comunale rivestente la qualifica di ausiliare del traffico, osservò il giudice che la via Traiana non era inclusa nel capitolato per la gestione dei parcheggi comunali e che, conseguentemente, era illegittimo il rilievo della infrazione del divieto di sosta da parte dell'ausiliare.

Il Comune di Civitavecchia è ricorso con un motivo per la cassazione della sentenza e l'intimato M. non ha resistito in giudizio.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo, il ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 17, 132° co., l. n. 127/1997, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, avendo ritenuto applicabile all'ausiliare del traffico dipendente comunale la disposizione che limita il potere degli ausiliari dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi all'accertamento delle violazioni in materia di sosta commesse all'interno delle zone oggetto di concessione.

Il motivo è fondato.

L'art. 17, 132° co., l. 15 maggio 1997, n. 127, ha attribuito ai Comuni la possibilità di conferire, con provvedimento del sindaco, funzioni di prevenzione ed accertamento delle infrazioni in materia di sosta ai dipendenti comunali od ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, entro i confini delle aree oggetto di concessione. La stessa norma dispone che la procedura sanzionatoria e l'organizzazione del servizio sono di competenza degli uffici o comandi a ciò preposti e che i gestori possono esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti.

Ai sensi del successivo 133° co., l. cit., le stesse funzioni sono conferite al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, il quale può anche svolgere funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie di trasporto pubblico.

L'art. 68, 1° co., l. 23 dicembre 1999, n. 488, ha successivamente chiarito che l'art. 17, 132° e 133° co., l. 127/1997, "si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 12, comma 1, lettera e), e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 c.c." e che queste funzioni, "con gli effetti di cui all'articolo 2700 c.c., sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dalla citata Legge n. 127 del 1997, articolo 17 commi 132 e 133", disponendo, altresì, che a detto personale "può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 158, lettera b) e c), e comma 2, lettera d)".

Da detta normativa emerge che il legislatore ha inteso conferire agli ausiliari del traffico, ai fini di semplificazione dell'attività amministrativa, il potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada in alcune ipotesi tassative.

Una prima ipotesi è costituita dalle infrazioni concernenti la sosta di autoveicoli nelle aree soggette a concessione di parcheggio, in ordine alla quale le funzioni di prevenzione ed accertamento possono essere svolte dagli stessi dipendenti della società concessionaria. Una seconda, concernente la sosta nell'ambito del territorio del Comune, nella quale le funzioni di prevenzione ed accertamento delle relative infrazioni sono attribuite ai dipendenti comunali. Una terza, si riferisce agli ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano, ai quali è conferito il controllo della sosta non solo sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, ma anche nell'intero territorio comunale.

Ne consegue che la sentenza, avendo premesso che il verbalizzante era "un dipendente comunale con attribuzione di ausiliario del traffico", non poteva escludere la legittimità dell'accertamento da parte sua della violazione al divieto di sosta dei veicoli nella locale via Traiana da parte dell'opponente sul duplice rilievo che la via non era inclusa tra le "Zone individuate da dare in gestione a parcheggio" nel capitolato apposito redatto dal Comune e che tale capitolato costituiva parte integrante del contratto

di appalto per la gestione dei parcheggi, non trovando l'esercizio da parte degli ausiliari dipendenti comunali delle funzioni di prevenzioni ed accertamento delle infrazioni in materia di sosta nell'ambito del territorio del Comune il limite della soggezione delle aree a concessione di parcheggio, che caratterizza invece il corrispondente potere dei dipendenti della società o delle società concessionarie.

Alla fondatezza del motivo seguono la cassazione della sentenza ed il rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Civitavecchia in persona di altro magistrato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, al Giudice di pace di Civitavecchia in persona di altro magistrato.

(da www.altalex.it)